



COMUNICATO UFFICIALE N.78 DEL 12 AGOSTO 2025

PRESIDENZA n. 6

DELIBERA N.10/2025

Il Presidente federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto il testo del D.Lgs 36/2021e s.m.i;

visto in particolare l'articolo 27 del summenzionato, "Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici";

vista la propria delibera n.7/2016, assunta in occasione della riunione del 16 luglio 2019, con cui è stato approvato il precedente testo dell'Accordo Collettivo Allenatori;

visto il testo del nuovo accordo collettivo riferito agli Allenatori ed ai Preparatori fisici, così come pervenuto nella nota del 1° agosto 2025 dalla Lega Basket di Serie A, all'esito delle interlocuzioni con USAP;

DELIBERA

di approvare il nuovo testo dell'Accordo Collettivo Allenatori e Preparatori fisici relativo al Campionato professionistico, che avrà efficacia per le stagioni sportive 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, come di seguito riportato:

ACCORDO COLLETTIVO

"ALLENATORI PROFESSIONISTI E PREPARATORI ATLETICI 2025/2026-2026/2027-2027/2028"

Tra

FIP – FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

LEGA SOCIETÀ DI PALLACANESTRO SERIE A

USAP – UNIONE SINDACALE ALLENATORI PALLACANESTRO

1. Campo di applicazione e durata dell'accordo

1.1 Il presente accordo collettivo ("Accordo") disciplina il trattamento economico e normativo dei rapporti di lavoro fra le società sportive professionistiche di pallacanestro di Serie A ("Società Sportive"), da una parte, e gli allenatori e i preparatori atletici professionisti di pallacanestro tesserati per tali Società Sportive, dall'altra (allenatori e preparatori atletici insieme "Tesserati").

1.2 L'Accordo ha durata triennale e vigenza dalla stagione 2025/2026 fino alla stagione 2027/2028.

2. Allenatore professionista

- 2.1 Ai fini del presente Accordo, è considerato allenatore professionista di pallacanestro colui che a titolo oneroso, continuativo e con vincolo di subordinazione, presta la propria attività sportiva a favore di Società Sportive.
- 2.2 Può essere tesserato ed iscritto a referto di gara, quale capo allenatore od assistente allenatore di una Società Sportiva, così come quale responsabile del settore giovanile, unicamente il soggetto con cui la Società Sportiva stessa abbia sottoscritto contratto regolarmente depositato ed approvato a norma di legge.

2bis. Preparatore atletico professionista

- 2bis.1 Ai fini del presente Accordo, è considerato preparatore atletico professionista di pallacanestro colui che a titolo oneroso, continuativo e con vincolo di subordinazione, presta la propria attività sportiva a favore di Società Sportive, le quali partecipino al campionato nazionale di serie "A".
- 2bis.2 Può essere tesserato e iscritto a referto di gara, quale preparatore atletico di una Società Sportiva, unicamente il soggetto con cui la Società Sportiva stessa abbia sottoscritto contratto regolamento depositato ed approvato a norma di legge.
- 2bis.3 Fermo quanto precede, le parti che concludono rapporti di lavoro di preparatore atletico autonomo possono decidere di applicare e richiamare le disposizioni del presente Accordo, in quanto compatibili, fermi in ogni caso tutti gli adempimenti di legge e regolamentari.

3. Retribuzione minima

- 3.1 Al capo allenatore dovrà essere riconosciuto un compenso annuo lordo in denaro non inferiore a euro 83,700 (ottantatremilasettecento/00) (stagione sportiva 2025/2026), salvo il disposto dell'articolo 17.5 del presente Accordo.
- 3.2 All'assistente allenatore dovrà essere riconosciuto un compenso annuo lordo in denaro non inferiore a euro 32.140,00 (trentaduemilacentoquaranta/00) (stagione sportiva 2025/2026), salvo il disposto dell'articolo 17.5 del presente Accordo. Qualora un club decida di tesserare altri assistenti, dovranno essere rispettate le norme del presente Accordo per i ratei che matureranno.
- 3.3 Ad ogni Responsabile del Settore Giovanile dovrà essere riconosciuto un compenso annuo lordo di euro 15.255,00 (quindicimiladuecentocinquantacinque/00) (stagione sportiva 2025/2026), salvo il disposto dell'articolo 17.5 del presente Accordo. Qualora un club decidesse di sostituire il Responsabile del Settore Giovanile o tesserare altri allenatori per il settore giovanile dovranno essere rispettate le norme del presente contratto per i ratei che matureranno.
- 3.4 Al preparatore atletico (fattispecie di cui all'art. 2bis, comma 1) dovrà essere riconosciuto un compenso annuo lordo di euro 20.000,00 (ventimila/00) (stagione sportiva 2025/2026) salvo il disposto dell'articolo 17.5 del presente Accordo.
- 3.5 Tutti gli importi stabiliti nel presente articolo saranno adeguati all'incremento del costo della vita secondo gli indici istat all'inizio di ciascuna stagione sportiva.

4. Fondo di fine rapporto

- 4.1 Gli allenatori professionisti fruiranno delle prestazioni erogate da un apposito Fondo volontario di fine rapporto, secondo le disposizioni previste nello Statuto del Fondo medesimo, ai sensi e per gli effetti

dell'articolo 26, quarto comma, del d.lgs. 36/2021.

- 4.2 Il Fondo sarà alimentato dai versamenti effettuati dalle Società Sportive e dagli allenatori in proporzione all'ammontare del compenso globale lordo annuo percepito dall'allenatore, con il massimale di euro 60.000 (sessantamila), applicando le seguenti aliquote:
- 6,25% a carico della Società Sportive;
 - 1,25% a carico dell'allenatore.
- 4.3 Le quote a carico della Società Sportiva dovranno essere versate al Fondo alle stesse date convenute per la erogazione dei ratei di retribuzione, in rapporto all'ammontare degli stessi, unitamente alle quote a carico dell'allenatore, previa contestuale ritenuta sul rateo di retribuzione del periodo. Qualora la retribuzione sia superiore al massimale di cui al punto 4.2, il contributo mensilmente dovuto deve essere comunque calcolato sull'intero ammontare dei ratei mensili di retribuzione, a partire dal primo, fino al raggiungimento del massimale annuo.
- 4.4 Le eventuali integrazioni dovute alla corresponsione di premi saranno rimosse in unica soluzione entro il 10 luglio, sia per quanto riguarda la quota a carico della Società Sportiva, sia per quanto riguarda la quota a carico dell'allenatore, quest'ultima mediante trattenuta sull'importo dei premi corrisposti.
- 4.5 Per quanto non previsto dal presente contratto, la raccolta delle quote del Fondo viene regolata dallo statuto del medesimo Fondo.
- 4.6 I versamenti effettuati a favore del Fondo a norma del presente articolo sono ad ogni effetto sostitutivi di ogni prestazione, indennità o trattamento cui l'allenatore professionista abbia o possa avere altrimenti diritto ai sensi dell'art. 2120 del Codice civile.

5. Assicurazione obbligatoria

- 5.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del d.lgs. 36/2021 sono stabiliti i seguenti massimali assicurativi:
- a) per allenatore professionista:
 - euro 150.000 (centocinquantamila) in caso di morte
 - euro 200.000 (duecentomila) in caso di invalidità permanente con franchigia del 5%.
 - b) per preparatore atletico professionista
 - euro 150.000 (centocinquantamila) in caso di morte
 - euro 200.000 (duecentomila) in caso di invalidità permanente con franchigia del 5%.
- 5.2 I massimali assicurativi sono convenuti in misura uguale per tutti i Tesserati titolari di contratto professionistico, a prescindere dal valore dei singoli contratti.
- 5.3 Ciascun Tesserato, quale beneficiario della polizza, o i suoi eredi legittimi o testamentari, sono tenuti a dar corso a tutti gli adempimenti formali nei confronti della compagnia di assicurazione, dandone contestuale comunicazione scritta alla Società Sportiva.
- 5.4 Ciascun Tesserato, quale beneficiario della polizza assicurativa, rinuncia ad ogni effetto, per sé e per i propri eredi legittimi o testamentari e per ogni avente causa, ad ogni azione nei confronti della società per il risarcimento degli eventuali danni subiti in relazione all'esecuzione del contratto.

6. Attività sindacale

- 6.1 Previa accordo con la Lega in ordine alla data, le Società Sportive debbono consentire ai Tesserati la

partecipazione all'assemblea annuale della USAP che dovesse essere convocata durante il periodo di effettuazione del campionato. La data dovrà comunque essere fissata in modo tale da non confliggere con gli impegni agonistici delle Società Sportive e da non arrecare danno alla preparazione delle squadre e pertanto sarà preferibilmente scelta nella giornata di lunedì.

- 6.2 Ove un Tesserato ne faccia richiesta, la Società Sportiva è tenuta a trattenere dal primo rateo di retribuzione, ed è quindi obbligata a versare contestualmente alla USAP, la quota associativa sindacale dovuta dal Tesserato medesimo, nella misura che verrà specificata dalla USAP stessa. A tal fine nel modulo del contratto individuale sarà prevista una apposita delega che il Tesserato potrà sottoscrivere, nel rispetto della libertà sindacale.
- 6.3 L'importo delle quote associative è determinato dal Consiglio Direttivo dell'USAP e comunicato alle società tramite la Lega. Nel caso di mancata tempestiva comunicazione restano valide quelle della stagione precedente.

7. Consultazioni periodiche e dichiarazione di intenti

- 7.1 Le parti collettive contraenti si impegnano a tenere consultazioni periodiche per valutare e risolvere congiuntamente gli eventuali problemi di applicazione ed interpretazione del presente Accordo, nonché per studiarne le eventuali modificazioni ed integrazioni. A tal fine è confermata l'istituzione della Commissione paritetica composta da un membro nominato dalla Lega ed uno USAP, con la possibilità di nominare di comune accordo un presidente esterno demandando tale nomina, in caso di disaccordo, al Presidente della FIP.
- 7.2 Nell'ambito di tali consultazioni, le parti collettive verificheranno di comune accordo l'eventuale opportunità di istituire un Fondo di garanzia destinato ad erogare ai Tesserati un apposito sussidio in caso di morosità della società di appartenenza. Il Fondo in ogni caso dovrà essere alimentato da contributi in modo tale da non gravare società e Tesserati oltre a quanto già previsto con riferimento al Fondo di fine carriera.
- 7.3 La Lega si impegna inoltre affinché le Società Sportive consentano ogni anno a 10/15 allenatori di frequentare i loro settori giovanili, a scopo di addestramento e studio, per un periodo di 8/10 giorni, accollandosi le società stesse le relative spese di vitto ed alloggio. Tali allenatori saranno individuati di comune accordo tra USAP e LEGA.

8. Costituzione del rapporto

- 8.1 Il rapporto fra il Tesserato e la Società Sportiva si costituisce con la stipulazione di un contratto che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, comma 4, del d.lgs. 36/2021, deve essere redatto a pena di nullità in forma scritta.
- Il contratto viene redatto in cinque originali anche con firme a ricalco, utilizzando gli appositi stampati conformi al modello che dovrà essere proposto dalla LBA e dall'USAP e approvato dalla FIP.
- 8.2 Uno degli originali deve essere consegnato al Tesserato all'atto della stipula.
- 8.3 Entro cinque giorni dalla stipula, la Società Sportiva deposita gli altri tre originali del contratto presso la Lega. La stessa provvederà immediatamente ad inoltrarne uno alla FIP ed uno all'USAP. Il deposito costituisce condizione di efficacia del contratto.
- 8.4 Qualora la Società Sportiva non vi provveda nel termine previsto, il Tesserato può procedere al deposito in Lega entro trenta giorni dalla stipula. Decorso inutilmente anche tale termine, il contratto rimane definitivamente privo di efficacia.

- 8.5 Dell'avvenuto deposito la Lega dà atto mediante restituzione al depositante di uno degli originali, o di copia fotostatica, opportunamente vistato e datato.
- 8.6 Sono nulle ed improduttive di effetto le pattuizioni non risultanti dal contratto depositato. Qualunque modificazione o rettifica non produce effetto che dal giorno dell'avvenuto deposito in Lega.
- 8.7 Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del presente Accordo.

9. Durata del contratto

- 9.1 La durata del rapporto contrattuale è rapportata alla stagione sportiva, con ciò intendendosi il periodo di tempo dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo. Gli effetti del contratto approvato decorrono dalla data del deposito in Lega.
- 9.2 Il rapporto contrattuale non può avere una durata superiore alle cinque stagioni sportive e viene a scadenza il 30 giugno dell'ultima delle stagioni sportive per cui è stipulato.
- 9.3 Sono nulle ed improduttive di effetto le clausole di non concorrenza o comunque le pattuizioni limitative della libertà contrattuale e professionale del Tesserato per il periodo successivo alla scadenza o risoluzione per qualunque motivo del rapporto, quali i patti di opzione o di prelazione a favore della Società Sportiva.
- 9.4 Nel caso in cui, successivamente alla stipula, la sede di lavoro dovesse essere trasferita a distanza superiore di 100 km da quella originaria, il Tesserato ha facoltà di ottenere la risoluzione anticipata del contratto, dandone comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla Società Sportiva, alla Lega ed alla USAP, entro il termine decadenziale di giorni 10 dalla comunicazione del trasferimento da parte della società.

10. Doveri generali della Società Sportiva

- 10.1 La Società Sportiva si impegna, per quanto possibile, a mantenere la migliore efficienza delle attrezzature sportive utili al Tesserato per lo svolgimento della sua attività.
- 10.2 Nel campo delle competenze tecniche del Tesserato, la Società si asterrà dall'effettuare ingerenze indebite, tali da non consentire allo stesso l'utile svolgimento degli incarichi affidati in coerenza con le direttive della Società.

11. Doveri generali del Tesserato

- 11.1 Il Tesserato opera nell'ambito della struttura organizzativa della società con l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici prefissati.
- 11.2 L'allenatore ha, con l'ausilio dei propri assistenti, la responsabilità tecnica della squadra a lui affidata, di cui stabilisce ed attua l'indirizzo tecnico nonché la tempistica e le modalità di preparazione ed allenamento, ed a cui assicura opportuna assistenza in gara. In relazione alle funzioni a lui affidate, è tenuto a tutelare e valorizzare il potenziale tecnico e atletico della società. Collabora con la società nel diffondere fra gli atleti la conoscenza delle necessarie norme igieniche, regolamentari e tecniche, nel controllare la condotta morale e sportiva degli atleti stessi e nel favorire l'affiatamento della squadra. Cura che siano utilizzate con diligenza le attrezzature sportive messe a disposizione dalla società.
- 11.3 Il preparatore atletico cura l'attività fisica della squadra, inclusi i singoli atleti che la compongono, secondo programmi adattati alle necessità indicategli dalla Società e dai suoi dirigenti e tecnici. Il

preparatore atletico coordina la sua attività con l'impostazione tecnica del gioco impartita dall'allenatore. La preparazione fisica curata dal preparatore atletico è volta ad aumentare le prestazioni fisiche e agonistiche dei singoli e del gruppo squadra, così come a prevenire infortuni nel corso della stagione sportiva. Al pari dell'allenatore, il preparatore atletico collabora con la società nel diffondere fra gli atleti la conoscenza delle necessarie norme igieniche, regolamentari e tecniche, nel controllare la condotta morale e sportiva degli atleti stessi e nel favorire l'affiatamento della squadra. Nello svolgere la sua attività, utilizza con diligenza le attrezzature sportive messe a disposizione dalla società.

- 11.4 L'allenatore e il preparatore atletico sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento dettate dal CONI, dalla FIP, dalla Lega e dalla Società. Devono comunque mantenere in ogni circostanza un comportamento tale da fornire modello di disciplina e correttezza civile e sportiva, impegnandosi al rispetto delle prescrizioni impartite dalla società.
- 11.5 I Tesserati sono tenuti al rispetto del dovere di fedeltà nei confronti della società ed al più assoluto riserbo sugli aspetti, sia tecnici che generali, legati alla vita della squadra e della società.
- 11.6 Fermo restando il dovere di fornire alla società i pareri tecnici eventualmente richiesti, all'allenatore è fatto divieto di trattare, sia direttamente sia indirettamente, il trasferimento degli atleti, salva specifica richiesta in tal senso della società.

12. Tutela sanitaria

- 12.1 In caso di infortunio o malattia conseguenti alla esecuzione del contratto, le spese di assistenza sanitaria, degli interventi chirurgici, dei medicinali e quelle di degenza in istituti ospedalieri o case di cura sono a carico della società per la parte non coperta dalle prestazioni del Servizio sanitario nazionale. Qualora il Tesserato non intenda usufruire dell'assistenza sanitaria proposta dalla società, quest'ultima sarà tenuta a concorrere alle relative spese sostenute dal Tesserato in misura non superiore al costo normalmente necessario per assicurare al Tesserato medesimo un'assistenza qualificata.
- 12.2 La società è inoltre tenuta agli adempimenti previsti dall'articolo 32 del d.lgs. 36/2021.

13. Rapporti con i mezzi di comunicazione

- 13.1 Fermo il diritto alla libertà di manifestazione del pensiero, nel corso di interviste con organi di stampa, televisivi o radiofonici, media e social network, l'allenatore dovrà limitare il proprio intervento alle questioni tecniche e tattiche relativamente alla squadra ed agli incontri disputati o da disputare e in nessun caso potrà esprimere pareri o rilasciare dichiarazioni che, anche in considerazione della situazione di classifica della squadra, possano risultare comunque lesivi della società, della FIP o della Lega.
- 13.2 L'allenatore, salvo gravi e fondati motivi, non può rifiutare di sottoporsi ad interviste in occasione degli avvenimenti sportivi e nelle altre occasioni stabilite dalla società, in tale ultimo caso a condizione che gliene sia dato ragionevole preavviso.
- 13.3 Le disposizioni che precedono si applicano anche al preparatore atletico in quanto compatibili.

14. Altre attività lavorative o sportive

- 14.1 Il Tesserato non può svolgere alcuna attività lavorativa od imprenditoriale incompatibile con l'esercizio della pratica sportiva agonistica e della prestazione di lavoro prevista. È tenuto in ogni caso a dare

preventiva comunicazione alla società di qualunque attività lavorativa od imprenditoriale egli svolga o intenda svolgere in costanza di rapporto.

- 14.2 Il Tesserato non può svolgere alcun genere di attività sportiva agonistica né attività sportive ad elevato indice di rischio senza il preventivo assenso scritto della società. Per attività sportive ad elevato indice di rischio si intendono, esemplificativamente: sci, sci d'acqua, volo a motore o a vela, paracadutismo, attività subacquee, alpinismo, motociclismo, ed in genere le attività definite tali dalla polizza assicurativa obbligatoria contro gli infortuni.

15. Riposo e ferie

- 15.1 Il Tesserato ha diritto ad una giornata di riposo settimanale, da effettuarsi di norma il lunedì, salvi gli impegni infrasettimanali e quelli nelle Coppe internazionali.
- 15.2 Ha inoltre diritto ad un periodo di riposo annuale di quattro settimane, comprensive dei giorni festivi e di riposo settimanale, durante l'estate. Il periodo di riposo annuale avrà di norma carattere continuativo, compatibilmente con le esigenze dell'attività sportiva.
- 15.3 Qualora il Tesserato venga richiamato in sede durante il periodo di riposo annuale, la società è tenuta a rimborsargli le spese di viaggio di andata e ritorno. In tale ipotesi la società, compatibilmente con le esigenze dell'attività sportiva, potrà consentire al Tesserato il recupero dei giorni di riposo annuale non goduti a causa del richiamo in sede.
- 15.4 In ogni caso non si darà luogo a recupero od indennizzo, in nessuna forma, dell'eventuale periodo di riposo per qualunque motivo non fruito.

16. Sanzioni federali e di Lega

- 16.1 Il Tesserato è soggetto a tutte le norme emanate dalla FIP ed in particolare è assoggettato alla relativa potestà disciplinare federale.
- 16.2 Se richiesto dalla Società Sportiva, il Tesserato è tenuto a ricorrere avverso squalifiche o provvedimenti disciplinari comminati dalla FIP o dalla FIBA. In tal caso la Società Sportiva si assumerà interamente ogni relativo onere e costo. Qualora la Società Sportiva non intenda ricorrere, dando di ciò comunicazione al Tesserato, questi ha comunque diritto di proporre eventuale ricorso a proprie spese e cura.
- 16.3 In caso di squalifica convertita in sanzione pecuniaria, il Tesserato sarà tenuto a rifondere alla Società Sportiva l'intera somma che quest'ultima sia tenuta a corrispondere a tale titolo alla FIP, tramite decurtazione dalla retribuzione mensile. Il Tesserato avrà diritto a rateizzare la decurtazione fino a tre rate consecutive mensili laddove la sanzione sia pari o superiore al 50% della retribuzione mensile lorda. Se per qualunque motivo la squalifica deve essere o comunque viene effettivamente scontata, il compenso fisso annuale verrà decurtato del 2,5% per ogni giornata di squalifica, previa comunicazione scritta al Tesserato entro quindici giorni da quello in cui la squalifica viene scontata. La mancata comunicazione nei termini fa decadere la Società Sportiva dal diritto alla decurtazione del compenso.
- 16.4 Il Tesserato è in ogni caso tenuto ad astenersi dal porre in essere:
- atti, dichiarazioni o comportamenti lesivi o denigratori dell'immagine o degli interessi della Lega o dei suoi organi;
 - atti, dichiarazioni o comportamenti idonei ad istigare al mancato rispetto delle regole sportive e di Lega.

17. Retribuzione

- 17.1 La retribuzione del Tesserato, che è ragguagliata ad annualità sportiva, è costituita da:
- un compenso annuo fisso, in denaro, non inferiore ai minimi garantiti dall'art. 3. Gli eventuali *benefit* (quali ad esempio l'uso di alloggio o di autovettura) dovranno essere esplicitati in contratto e contribuiscono alla determinazione dell'ammontare del compenso annuo fisso in misura pari al costo specifico a carico della Società Sportiva;
 - gli eventuali premi di piazzamento della squadra, in denaro.
- 17.2 Sono vietati i premi partita nonché i premi di qualunque genere pattuiti successivamente al 15 settembre della stagione sportiva alla quale si riferiscono, se il contratto è stato depositato prima di tale data, ovvero pattuiti successivamente al deposito del contratto, se avvenuto dopo tale data.
- 17.3 Il compenso annuo fisso assorbe e comprende ogni emolumento, indennità o assegno a cui il Tesserato abbia o possa avere comunque diritto, anche in relazione a riposi, ferie, permessi, trasferte, missioni, gare notturne, ritiri, od altro. È fatto ovviamente salvo il diritto al rimborso delle spese documentate sostenute in relazione a missioni o trasferte concordate con la Società Sportiva.
- 17.4 Nell'ipotesi di contratto pluriennale deve essere indicato l'ammontare della retribuzione distintamente per ciascuna stagione sportiva. È nullo il contratto privo della indicazione dell'ammontare del compenso fisso annuo per ciascuna delle annualità per le quali è stipulato.
- 17.5 Salvi patti contrari, nel caso di retrocessione della squadra, il compenso fisso del Tesserato che abbia concluso la stagione con la squadra medesima si intende automaticamente ridotto ad un importo pari all'80% del compenso contrattuale, salvi comunque i limiti minimi di compenso vigenti. La riduzione di cui al presente comma decorre dalla stessa stagione al termine della quale si verifica la retrocessione e per quelle eventualmente successive, salvo il caso di nuova promozione in serie "A" che comporterà l'eliminazione della riduzione stessa.
- 17.6 Tutti gli importi devono essere pattuiti al lordo di oneri fiscali e contributivi. Sono vietate ed improduttive di effetto le pattuizioni dirette a trasferire in tutto o in parte in capo alla Società Sportiva o a terzi soggetti gli oneri che per legge, regolamento o accordo collettivo, fanno carico al Tesserato. Sono parimenti vietate ed improduttive di effetto le pattuizioni dirette a trasferire in tutto o in parte in capo al Tesserato o a terzi soggetti gli oneri che per legge, regolamento o accordo collettivo fanno carico alla Società Sportiva.
- 17.7 La retribuzione deve essere pattuita in euro. Se è previsto il pagamento in una moneta diversa, la Società Sportiva può comunque pagare in euro, a propria scelta, al corso del cambio vigente alla data del deposito del contratto ovvero alla data di scadenza dell'obbligazione o del relativo rateo.

18. Corresponsione della retribuzione

- 18.1 Il compenso fisso viene corrisposto in dodici rate mensili posticipate di eguale importo scadenti il decimo giorno di ogni mese, dal 10 agosto al 10 luglio dell'anno successivo. Qualora il contratto sia depositato successivamente al 10 agosto, il compenso viene frazionato in un numero minore di rate mensili, sempre di eguale importo, con decorrenza dal decimo giorno del mese successivo a quello del deposito e fino al 10 luglio. Sono vietate pattuizioni difformi.
- 18.2 I premi vengono corrisposti in una o più soluzioni, a discrezione della Società Sportiva, comunque entro il 10 luglio immediatamente successivo al termine della stagione sportiva alla quale si riferiscono.
- 18.3 La retribuzione viene erogata presso il domicilio fiscale del Tesserato, così come indicato nel modulo contrattuale.
- 18.4 In caso di morosità di oltre trenta giorni nel pagamento dei ratei di retribuzione, il Tesserato ha diritto

agli accessori di cui all'articolo 429 del codice di procedura civile a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.

- 18.5 In caso di morosità per un importo corrispondente ad almeno due mensilità del compenso fisso pattuito, il Tesserato ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto in deroga alle ordinarie modalità procedurali. A tal fine il Tesserato, maturata per intero la suddetta morosità, deve mettere formalmente in mora la Società Sportiva mediante raccomandata con avviso di ricevimento o pec da inviarsi in copia alla Lega. La Società Sportiva può impedire la risoluzione effettuando il pagamento dell'importo dovuto mediante contanti o assegni circolari presso il domicilio del giocatore, o mediante bonifico bancario sul conto corrente da lui indicato, entro venti giorni dal ricevimento della messa in mora; ovvero può, entro dieci giorni da tale ricevimento, contestare la sussistenza dei presupposti della invocata risoluzione promovendo un giudizio arbitrale secondo la procedura ordinaria prevista dall'articolo 29 del presente Accordo. Qualora la Società Sportiva morosa non abbia effettuato il pagamento nel suddetto termine di venti giorni né abbia promosso tempestivamente il giudizio arbitrale, come previsto dal comma precedente, il contratto è dichiarato senz'altro risolto dal presidente del CPCA su richiesta del Tesserato. La risoluzione per morosità comporta il diritto del Tesserato alla corresponsione della retribuzione pattuita fino al termine della stagione sportiva in corso o, se antecedente, fino alla stipulazione di un nuovo contratto.

19. Contratti pubblicitari

- 19.1 All'allenatore è riconosciuta la facoltà di stipulare contratti pubblicitari individuali nel rispetto delle seguenti tre essenziali condizioni:
- i marchi o prodotti pubblicizzati non dovranno essere in concorrenza o contrasto con gli *sponsor* o fornitori ufficiali della Società Sportiva, salva specifica autorizzazione scritta;
 - la pubblicità non dovrà richiamare i colori o in genere gli elementi distintivi della Società Sportiva o di altre società sportive di pallacanestro, o confondibili con essi;
 - la pubblicità non potrà raffigurare azioni di giuoco, anche se relative a manifestazioni od incontri autorizzati dalla Società Sportiva.
- 19.2 Sono salvi diversi accordi.
- 19.3 Gli articoli *supra* si applicano al Preparatore Atletico in quanto compatibili.

20. Malattie ed infortuni

- 20.1 In caso di malattia od infortunio, che non siano dovuti a condotta sregolata del Tesserato o comunque da cause attribuibili a sua colpa grave, compete per intero al Tesserato medesimo il compenso stabilito in contratto. Resteranno in ogni caso a favore della Società Sportiva le eventuali indennità assicurative di cui sia beneficiaria.
- 20.2 Il Tesserato è tenuto a sottoporsi a tutti gli accertamenti richiesti ai fini di eventuali polizze assicurative stipulate dalla Società Sportiva a proprio favore.
- 20.3 Qualora l'inabilità totale per malattia od infortunio, che non siano dovuti allo svolgimento delle mansioni affidategli, si protragga per oltre sei mesi ed il contratto nel frattempo non sia scaduto, la Società Sportiva, previa comunicazione scritta al Tesserato ed alla Lega, ha facoltà di corrispondergli i compensi contrattuali ridotti fino al 50%, dalla data della comunicazione fino alla cessazione dell'inabilità; in tal caso il Tesserato, entro i successivi quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, ha facoltà di ottenere la risoluzione del contratto dandone comunicazione scritta. In alternativa alla riduzione del compenso, la Società Sportiva ha facoltà di ottenere la risoluzione del

contratto dandone comunicazione scritta.

21. Esonero

- 21.1 La Società Sportiva ha facoltà di esonerare il Tesserato dagli incarichi affidatigli, dandogliene comunicazione scritta.
- 21.2 Il Tesserato esonerato è tenuto a mantenersi comunque a disposizione della Società Sportiva sino al termine del periodo contrattuale al fine dell'eventuale reintegro nelle precedenti mansioni, ma può ottenere la immediata risoluzione del contratto dandone comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla Società Sportiva ed alla Lega. Resta inteso che, perdurando il vincolo contrattuale, al Tesserato esonerato è inibito lo svolgimento in qualsiasi forma di attività a favore di società sportiva diversa dalla contraente e/o a favore della FIP o della FIBA.
- 21.3 Al Tesserato esonerato competono per intero, fino alla scadenza del contratto od alla sua risoluzione, gli emolumenti pattuiti, sia quale compenso annuo fisso, ivi compresi gli eventuali *benefit*, sia quali premi. Sono salvi diversi accordi circa la sola parte premiale. La corresponsione di detti importi assorbe ogni eventuale ulteriore e diversa spettanza, anche risarcitoria.

22. Domiciliazione

- 22.1 Ai fini di qualunque comunicazione inerente quanto previsto nel presente Accordo, il Tesserato e la Società Sportiva eleggono domicilio, anche e comunque ai sensi dell'articolo 47 del Codice civile, rispettivamente nei luoghi e nell'indirizzo di posta elettronica certificata indicati nel modulo contrattuale depositato.
- 22.2 Qualunque eventuale variazione non avrà effetto se non decorsi quindici giorni dalla comunicazione fattane per iscritto all'altra parte e dal relativo deposito presso la Lega.
- 22.3 Le comunicazioni relative ai procedimenti di conciliazione e di arbitrato di cui agli articoli 27 e seguenti del presente Accordo si eseguono nell'eventuale domicilio eletto in Bologna con l'istanza o con il ricorso introduttivo o con la memoria difensiva; in difetto, si eseguono presso il domicilio elettronico eletto, oppure si eseguono presso la Lega, per quanto riguarda la Società Sportiva, e presso l'USAP, per quanto riguarda il Tesserato.

23. Sanzioni disciplinari

- 23.1 Qualora il Tesserato non osservi i suoi doveri verso la Società Sportiva, o sia comunque inadempiente o negligente, possono essere disposti nei suoi confronti, osservando la proporzione con la gravità della infrazione, le seguenti sanzioni disciplinari:
- a) richiamo verbale;
 - b) richiamo scritto;
 - c) multa mediante trattenuta sulla retribuzione;
 - d) sospensione, con o senza retribuzione, nella misura massima di 10 giorni;
 - e) licenziamento per giusta causa.
- 23.2 Ai fini della recidiva si può tenere conto unicamente delle infrazioni commesse nel corso della medesima stagione sportiva.
- 23.3 In nessun caso potranno essere adottati provvedimenti disciplinari in relazione al mancato conseguimento di risultati da parte della squadra.
- 23.4 Le parti concordano che, in osservanza dell'articolo 7, primo comma, della legge n. 300 del 1970, le

Società Sportive sono tenute ad affiggere in luogo visibile al Tesserato il “codice disciplinare”, costituito dagli articoli 2104, 2105, 2106 del codice civile, dall’articolo 7 dello statuto dei lavoratori, dalle norme di questo contratto relative ai doveri generali e specifici dei Tesserati e alla disciplina.

Richiamo verbale e richiamo scritto

- 23.5 Sono sanzionate con il richiamo verbale le infrazioni più lievi.
- 23.6 Si applica il richiamo scritto in caso di recidiva nella stessa infrazione, od in infrazione della stessa indole, su cui vi sia stato richiamo verbale.

Multa

- 23.7 Le parti riconoscono che il limite della multa stabilito in via generale nella misura massima di 4 ore di retribuzione dall’art. 7 dello statuto dei lavoratori è ineffettivo e non confacente alla realtà della pallacanestro di Serie A; di conseguenza concordano una deroga a tale norma di legge. Per “ora di retribuzione” deve intendersi 1/200 (un duecentesimo) del compenso annuo netto spettante al Tesserato in base al contratto.
- 23.8 La misura massima della multa non deve superare le 4 ore della retribuzione base così ridefinita e quindi i 2/100 (due centesimi) del detto compenso. In caso di reiterazione di multe, l’entità di queste non potrà superare, nella stagione sportiva, 1/10 (un decimo) del compenso netto spettante al Tesserato.

Licenziamento per giusta causa

- 23.9 Ferme le regole di diritto comune sulla giusta causa, il licenziamento in tronco può essere esemplificativamente deliberato nei seguenti casi:
- uso di sostanze o metodi doping;
 - uso di sostanze psicotrope;
 - frode sportive;
 - condanna a pena detentiva per reati non colposi, passata in giudicato;
 - infortunio o malattia dovuti a condotta sregolata del Tesserato o a sua colpa grave, che dia luogo ad una inabilità di durata superiore ad un mese;
 - squalifica o squalifiche che, nell’insieme di una stagione, superi le 10 giornate di competizioni ufficiali;
 - grave e ripetuto inadempimento agli obblighi nascenti dal presente contratto.

24. Contravvenzione ai doveri stabiliti dall’articolo 16.4 del presente Accordo

- 24.1 Nei confronti del Tesserato che sia venuto meno ai doveri stabiliti dall’articolo 16.4 del presente possono essere disposte le seguenti sanzioni disciplinari:
- a) il richiamo e, secondo la gravità, l’ammonimento con diffida, nel caso in cui non siano riscontrati né dolo né colpa grave;
 - b) la sanzione pecuniaria semplice, nel caso di recidiva in infrazione già sanzionata con il richiamo o l’ammonimento con diffida;
 - c) la sanzione pecuniaria aggravata nel caso di dolo o colpa grave, oppure nel caso di recidiva in infrazione già sanzionata. Concorrendo le due ipotesi la sanzione può arrivare fino ad un massimo del doppio previsto.
- 24.2 La sanzione pecuniaria semplice comporta l’obbligo del versamento alla Lega, entro il termine fissato dal CPCA, di una somma di danaro fino ad un massimo di 1/100 (un centesimo) del compenso annuo spettante al Tesserato.

- 24.3 La sanzione pecuniaria aggravata comporta l'obbligo del versamento alla Lega, entro il termine fissato dal CPCA, di una somma di danaro fino ad un massimo di 2/100 (due centesimi) del compenso annuo spettante al Tesserato.
- 24.4 Nella determinazione della sanzione si ha riguardo:
- a) alla entità, alla gravità ed alla eventuale durata dell'infrazione;
 - b) al pregiudizio materiale, morale o di immagine che la condotta sanzionata ha arrecato alla Lega, alle altre società associate, a terzi o, in generale, allo sport della pallacanestro;
 - c) alle circostanze aggravanti, quali in particolare:
 - la recidiva per infrazioni della stessa o di analoga natura;
 - la recidiva per infrazioni anche di altra natura commesse nel corso della stagione sportiva in corso o di quella precedente;
 - l'aver commesso l'infrazione per eseguirne o occultarne un'altra;
 - l'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze della infrazione;
 - d) alle circostanze attenuanti, quali in particolare:
 - il ravvedimento spontaneo prima dell'inizio della procedura disciplinare;
 - l'opera svolta per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della infrazione;
 - l'aver agito in reazione ad un fatto ingiusto altrui;
 - non aver mai subito sanzioni.
- 24.5 Non può essere invocato quale causa di giustificazione o circostanza attenuante l'affidamento eventualmente generato da mancate sanzioni, o sanzioni lievi, per casi precedenti.
- 24.6 Le Società Sportive sono tenute nei confronti della Lega al pagamento delle sanzioni pecuniarie irrogate ai Tesserati in solido con il responsabile e con diritto di regresso verso quest'ultimo.

25. Procedimento

- 25.1 Qualora la Società Sportiva intenda irrogare una sanzione disciplinare superiore al rimprovero verbale, deve entro 20 giorni dalla conoscenza del fatto contestare per iscritto al Tesserato i fatti o contegni specifici che gli vengono attribuiti e che possono dar luogo a sanzioni, invitandolo a discolarsi o ad addurre le sue difese entro un termine non inferiore a 5 giorni dal ricevimento della suddetta contestazione di addebito.
- 25.2 Se non sceglierà di far pervenire le sue controdeduzioni e difese per iscritto nel termine stabilito a sua difesa, il Tesserato potrà richiedere, entro tale termine, di essere sentito oralmente, anche con l'assistenza di un suo rappresentante.
- 25.3 La Società Sportiva potrà deliberare la sanzione nei 5 giorni successivi a quello in cui ha sentito il Tesserato o ha ricevuto le sue difese scritte; ovvero, in assenza di difese, nei 5 giorni successivi a quello dello spirare del termine concesso a difesa, comunicando entro 20 giorni la decisione al Tesserato.
- 25.4 Contro la sanzione irrogata il Tesserato potrà ricorrere agli organismi preposti. Il ricorso non sospende l'esecuzione della sanzione.
- 25.5 Le sanzioni di cui all'articolo 24 sono deliberate dal CPCA su proposta del Presidente della Lega, che a tal fine attiva il relativo procedimento arbitrale, previa contestazione al Tesserato, in forma scritta, dei fatti o contegni specifici che gli vengono attribuiti e che possono dar luogo a sanzioni. Il Tesserato incolpato esercita il proprio diritto di difesa con le modalità e termini previsti dalla procedura arbitrale.

26. Il Collegio permanente di conciliazione e arbitrato

26.1 È istituito un Collegio permanente di conciliazione e arbitrato (CPCA), formato da tre componenti: il presidente, invariabile, nominato di comune accordo dalla Lega e dalla USAP ogni due anni; un componente scelto di volta in volta tra le persone indicate dalla Lega in un apposito elenco; ed un componente scelto di volta in volta tra le persone indicate dalla USAP in un analogo elenco. La Lega e la USAP formano e si comunicano reciprocamente i rispettivi elenchi, e le loro eventuali successive variazioni od integrazioni, dei possibili componenti del CPCA, indicando in ciascuno di essi un numero non inferiore a tre nominativi.

26.2 Il CPCA ha sede in Bologna, presso la sede della Lega, e svolge la propria attività avvalendosi dei servizi di segreteria messi a disposizione dalla stessa Lega.

27. Spese di funzionamento del CPCA, tassa di ricorso e spese di difesa legale

27.1 La Lega e la USAP stabiliscono ogni due anni l'ammontare delle spese forfetarie di segreteria per il funzionamento del CPCA.

27.2 Il compenso degli arbitri è determinato, come limite massimo, in base alla tariffa oraria determinata *per relationem* dalla tabella dei diritti, onorari e spese per la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (versione 2007), tariffa che tutti i soggetti designati quali componenti del CPCA dovranno preventivamente sottoscrivere per accettazione ed impegnarsi a rispettare quale condizione della validità della costituzione del collegio.

27.3 I ricorsi e le istanze rivolte al CPCA e al suo Presidente sono soggette al versamento delle seguenti tasse:

- euro 500,00 per le istanze di conciliazione;
- euro 500,00 per i ricorsi avverso sanzioni disciplinari, per i quali l'importo della tassa copre sia la fase conciliativa, sia l'eventuale successiva fase arbitrale;
- euro 500,00 per i ricorsi per ingiunzione;
- euro 1.000,00 per tutti gli altri ricorsi ordinari. Nell'ipotesi prevista dall'ultima parte dell'articolo 28.4, di attivazione della funzione arbitrale a seguito di mancata conciliazione, l'istante deve provvedere ad integrare la tassa di conciliazione con il pagamento di ulteriori euro 500,00.

27.4 Le tasse di cui al comma precedente sono riscosse dalla Lega che provvede ad accantonarle in un apposito fondo gestito di concerto con la USAP per il rimborso delle spese della segreteria del CPCA. La Lega e la USAP decidono annualmente la destinazione dell'eventuale eccedenza di tale fondo.

27.5 In considerazione sia della natura irrituale dei procedimenti di risoluzione delle controversie previsti dal presente Accordo e della conseguente non obbligatorietà della difesa tecnica, sia delle più generali esigenze di funzionamento dei procedimenti stessi dato anche l'ambito sportivo in cui sono destinati ad operare, la liquidazione delle eventuali spese di difesa legale delle parti non potrà superare i minimi delle vigenti tariffe professionali previste per l'attività giudiziale al valore medio.

28. Funzione conciliativa

28.1 Il CPCA svolge funzione di organo di conciliazione obbligatoria per le controversie comunque relative al rapporto di lavoro fra il Tesserato e Società Sportiva.

28.2 L'istanza di conciliazione si deposita presso la segreteria del CPCA unitamente all'istanza di arbitrato e deve essere accompagnata, a pena di irricevibilità, dalla prova del pagamento della apposita tassa. La proposizione dell'istanza di conciliazione produce gli effetti di interruzione e sospensione dei termini di prescrizione e decadenza stabiliti dalla legge.

- 28.3 Qualora la conciliazione riesca, se ne redige processo verbale sottoscritto dagli arbitri e dalle parti, che ha carattere vincolante per le stesse. La tassa di ricorso viene restituita all'istante, salvo l'importo di euro 500,00 che viene definitivamente incamerato.
- 28.4 Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo, o non possa essere espletato per la mancata comparizione di una o di entrambe le parti, o loro rappresentanti, nella stessa riunione il CPCA procede, ove richiesto e previa corresponsione della prescritta tassa integrativa di ricorso, allo svolgimento delle proprie attività in funzione arbitrale.

29. Funzione arbitrale

Competenza

- 29.1 Il CPCA svolge funzione arbitrale ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, della legge n. 91 del 1981 per la risoluzione di tutte le controversie riguardanti l'interpretazione e l'esecuzione del presente Accordo collettivo e del relativo contratto individuale di lavoro nonché, più in generale, di quelle relative al rapporto di lavoro fra Società Sportiva e il Tesserato. Sono inoltre devoluti alla cognizione del CPCA i ricorsi proposti avverso i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale adottati dalle Società sportiva.

Procedimento

- 29.2 La domanda si propone con ricorso comunicato alla parte convenuta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, e depositato anche a mezzo fax presso la sede del CPCA unitamente alla prova della spedizione. Il ricorso deve contenere la determinazione dell'oggetto della domanda, l'esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto su cui essa si fonda nonché l'indicazione dei mezzi di prova di cui la parte intende avvalersi e dei documenti offerti in comunicazione, che devono essere contestualmente depositati. Il ricorso deve altresì contenere, a pena di improcedibilità, la designazione dell'arbitro di parte fra quelli indicati negli elenchi di cui all'articolo 26.1 e deve essere accompagnato, a pena di irricevibilità, dalla prova dell'avvenuto pagamento della tassa di ricorso.
- 29.3 I ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari adottati dalle Società Sportive devono essere proposti, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, di cui deve essere allegata copia. La tempestività del ricorso è verificata con riferimento alla data di spedizione della raccomandata di cui all'articolo 29.2.
- 29.4 I ricorsi diretti alla adozione delle sanzioni di cui all'articolo 24 del presente Accordo devono essere accompagnati dalla contestazione di addebito di cui all'articolo 25.5 e dalla prova della sua spedizione all'incolpato.
- 29.5 La parte convenuta si costituisce con controricorso comunicato alla parte attrice nel domicilio eventualmente eletto nel ricorso a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso e depositato anche a mezzo fax presso la sede del CPCA unitamente alla prova della spedizione. Con tale controricorso devono essere proposte, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio nonché le eventuali domande riconvenzionali; devono inoltre essere indicati i mezzi di prova di cui la parte intende avvalersi ed i documenti offerti in comunicazione, che devono essere contestualmente depositati. Il controricorso deve altresì contenere la designazione dell'arbitro di parte fra quelli indicati negli elenchi di cui all'articolo 26.1; in mancanza di tale designazione, vi provvede d'ufficio il Presidente del CPCA entro cinque giorni dal deposito. La tempestività del controricorso è verificata con riferimento alla data di spedizione della relativa raccomandata.
- 29.6 Costituito il collegio, il presidente del CPCA fissa l'udienza per lo svolgimento della funzione conciliativa, ai sensi dell'articolo 28 nonché per la eventuale discussione del ricorso nell'ipotesi di cui all'articolo 28.4.
- 29.7 La segreteria del CPCA provvede alla iscrizione progressiva nel ruolo generale delle controversie ed alla formazione del fascicolo d'ufficio; trasmette senza indugio alle parti copia dei documenti allegati al ricorso o al controricorso; comunica tempestivamente alle parti tutti i provvedimenti resi fuori udienza.

- 29.8 Il CPCA, sotto la direzione del presidente, esercita i poteri di cui agli articoli 420 e 421 del codice di procedura civile, in quanto compatibili con la natura del procedimento, ed espleta l'eventuale attività istruttoria secondo le regole del rito del lavoro. La trattazione della causa è orale. Assunti gli eventuali mezzi di prova ed esaurita la discussione, il CPCA riserva di pronunciare la decisione. Di ogni riunione viene redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dagli arbitri.
- 29.9 Il CPCA decide a maggioranza, secondo diritto e con obbligo di motivazione. Il lodo, irrituale ed immediatamente esecutivo, è depositato presso la segreteria entro due mesi dalla proposizione della domanda; tale termine può essere prorogato, per una sola volta ed in misura non superiore ad un mese, unicamente in caso di concorde richiesta delle parti ovvero di espletamento di attività istruttoria che si debba prolungare per più di una udienza oltre a quella di discussione. Il lodo è comunicato alle parti integralmente a cura della segreteria che, su richiesta, ne rilascia copia autentica per consentirne la notificazione. Previo ottenimento delle eventuali autorizzazioni federali, il lodo è impugnabile nei modi e termini stabiliti dall'articolo 412 quater del codice di procedura civile.
- 29.10 Nel lodo, il CPCA pone a carico della parte soccombente, in tutto o in parte secondo i principi di cui agli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile, le spese di funzionamento del Collegio di cui all'articolo 27.2 nonché la rifusione delle eventuali spese legali di difesa, liquidate a norma dell'articolo 27.5, e della tassa di ricorso.
- 29.11 In caso di morosità di oltre 10 gg. nel pagamento dei ratei di compenso fisso e dei premi, il Tesserato può chiedere che il Presidente del CPCA ingiunga alla Società Sportiva il pagamento delle somme dovute e dei relativi interessi. Analogamente può agire il Fondo di Fine Rapporto in caso di morosità di oltre 10 giorni nel versamento delle quote di cui all'art. 4. La domanda si propone con ricorso depositato anche a mezzo fax presso la sede della CPCA, al quale deve essere allegata una copia del contratto individuale e, a pena di irricevibilità la prova dell'avvenuto pagamento della tassa di ricorso. Nel ricorso deve essere inoltre indicata, a pena di improcedibilità una utenza fax idonea a ricevere le successive comunicazioni di atti a cura della segreteria e della controparte.
- 29.12 Il Presidente della CPCA, se ritiene fondata la domanda, ingiunge alla Società Sportiva morosa il pagamento delle somme dovute e dei relativi accessori ai sensi dell'art. 429 3° comma c.p.c. nonché la rifusione delle eventuali spese legali di difesa, liquidate a norma dell'art. 27.5, e della tassa di ricorso entro 10 giorni dalla ricezione del provvedimento, con espresso avvertimento che nello stesso termine di 10 giorni è ammessa opposizione e che, in mancanza, l'ingiunzione stessa diverrà definitiva e potrà essere eseguita a norma dell'art.31 del presente Accordo. Il provvedimento di ingiunzione è tempestivamente comunicato alle parti a mezzo fax a cura della segreteria.
- 29.13 L'opposizione si propone con ricorso trasmesso alla controparte, anche a mezzo fax all'utenza indicata nel ricorso per ingiunzione, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione del provvedimento di ingiunzione. Entro il medesimo termine il ricorso deve essere depositato, anche a mezzo fax, presso la segreteria del CPCA unitamente alla prova della trasmissione alla controparte. Con l'opposizione si instaura un procedimento arbitrale secondo il rito ordinario previsto dal presente art. 29. La proposizione dell'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento ingiuntivo.

30. Sospensione dei termini

- 30.1 Il decorso dei termini del procedimento arbitrale resta sospeso di diritto dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno.
- 30.2 Ove il ricorso venga depositato durante il periodo di sospensione, i termini decorrono a partire dalla fine di detto periodo.

31. Esecuzione delle decisioni arbitrali

- 31.1 L'esecuzione delle decisioni del CPCA che vedano soccombente una Società Sportiva è demandata alla Lega, che vi provvede entro dieci giorni lavorativi decorrenti dal deposito del lodo arbitrale o dalla scadenza del termine previsto per l'opposizione di cui all'art. 29.13.

- 31.2 La Lega si impegna a prevedere nei propri regolamenti, come condizione per l'ammissione e permanenza nella Lega, l'obbligo delle Società Sportiva di prestare una congrua garanzia finanziaria da utilizzare per il pagamento dei debiti nei confronti dei Tesserati riconosciuti dalle decisioni del CPCA e l'obbligo di immediato reintegro di tale garanzia nel caso di suo utilizzo.
- 31.3 La mancata esecuzione integrale delle obbligazioni nascenti da lodo arbitrale esecutivo è causa di esclusione del diritto di partecipare al campionato federale successivo, così come stabilito dalle vigenti norme della FIP.

Bologna,

Il Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro

Dr. Giovanni Petrucci

Il Presidente U.S.A.P.

Roberto di Lorenzo

Il Presidente di Lega Società di
Pallacanestro Serie A

Dr. Umberto Gandini

La presente delibera sarà sottoposta a ratifica in occasione del primo Consiglio federale utile.

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Petrucci

Roma, 12 agosto 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maurizio Berteà